

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI

SEZIONE 46

riunita con l'intervento dei Signori:

ha emesso la seguente

SENTENZA

proposto dall'ufficio:

AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA

controparte:

BANCA

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2010/018/DI000000041/0/001 REGISTRO

FATTO - Trattasi di appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. CASERTA avverso la sentenza n.207/06/2013 della CTP di Caserta di cui all'avviso di liquidazione n. 2010/018/D1000000041 di € 15.675 per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.00000/0041/2010 emesso dal Tribunale di S.Maria C.Vetere.

La risorrente BANCA eccepiva l'illegittimità della tassazione del decreto ingiuntivo per violazione del principio dell'alternatività tra IVA e Imposta di Registro, sancito înell'art.40 del DPR n.131/1986. L'Ufficio applicava l'imposta di registro proporzionale pari allo 9,50% anche sulla garanzia fideiussoria prestata dalla T. spa, che in quanto soggetto IVA doveva essere tassata in misura fissa.

I primi giudici accoglievano il ricorso motivando che la duplicità della tassazione costituirebbe un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe due volte la stessa somma, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria e l'imposta di registro, in base al principio di alternatività, ex art.40 del dpr 131/86, va calcolata in misura fissa, e non in misura proporzionale.

Interpone appello l'Ufficio il quale eccepisce difetto di motivazione della impugnata sentenza. Nel merito sostiene che nel caso di specie non si applica il principio dell'alternatività.

DIRITTO - L'appello è infondato

Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'Iva (artt. 3 e 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della relativa Tariffa, deve essere applicata la tassa fissa di registro, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale o il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.

Il carattere unitario dell'obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell'imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell'obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che ria possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione.

Va richiamato un principio di diritto più volte espresso dalla Corte di Cassazione e da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 3501 dell' 11/02/2011 : "ai fini dell'imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fide essore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma".

Sia il decreto ingiuntivo, quindi, sia il negozio enunciato, scontano imposta di registro in insura fissa, essendo i corrispettivi (da cui la transazione prima e il decreto ingiuntivo sono originati) già stati assoggettati all'IVA.

ÇTR CAMPANIA

Che poi l'IVA, non sia stata pagata dall'appellante, in quanto cedente a fronte di cessione intracomunitaria, è circostanza ininfluente, essendo rilevante il fatto dell'assoggettamento, non quello dell'effettiva debenza (l'art. 40 del D.P.R. n. 131 del

1986 dispone infatti che "per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.

Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le qua l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633..." (relative alle operazioni, come quella in esame, non rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato per mancanza del ed. requisito territoriale).

Rigetta l'appello e compensa le spese.

PQM